



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale. - **LOTTO 1 e lotto 2**

### **Chiarimenti al 19/11/2012**

#### **Domanda 1**

Per il lotto 1 viene chiesto ai partecipanti di aver eseguito nel triennio o anno antecedente la pubblicazione del bando contratti per attività comprese nei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e di leggi e regolamenti comunali, relative alle attività di Polizia Municipale a favore dei Comuni e loro Unioni. Per rispondere correttamente al requisito si propone di dichiarare di aver eseguito nel triennio o anno antecedente la pubblicazione del bando "Attività di stampa delle Cartelle Esattoriali o cartelle di pagamento che contengono, sanzioni amministrative, verbali di accertamento, ordinanze e ingiunzioni, istanze di rateizzazione come procedimento di riscossione vantato nei confronti del cittadino contribuente a recapitare con relativa notifica e/o raccomandata". Chiediamo di avere un Vostro cortese riscontro/conferma del requisito proposto per una nostra partecipazione in RTI.

#### **Risposta 1**

Si conferma la validità del requisito da Voi proposto per la partecipazione in RTI, fermo restando che tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso e che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

#### **Domanda 2**

##### **Disciplinare di gara Art. 6.3 - Attribuzione del Punteggio Economico**

Importo medio offerto per la notifica (comprensivo di eventuale Can o CAD) (esclusa notifica a mezzo messo): 10 punti, tenuto conto di un numero di notifiche presunte annue, pari a 660.000. Si chiede conferma che per "notifiche" si debba intendere "verbali postalizzati" ovvero consegnati a Poste Italiane (e quindi non necessariamente "notificati") e che pertanto l'importo offerto sarà corrisposto per ogni verbale inviato tramite il Servizio Postale.

#### **Risposta 2**

Per notifica si intende l'attività di "postalizzazione" e cioè la fase propedeutica alla notifica ed in quanto tale si conclude con la consegna degli atti da notificare all'ufficio postale o al messo comunale. Pertanto l'importo offerto sarà corrisposto per ogni verbale inviato tramite il Servizio Postale.

#### **Domanda 3**

##### **Modulo Offerta Economica**

a) Nel modulo dell'Offerta economica, a differenza delle altre voci di costo, non è previsto **il prezzo a base di gara per la voce "importo medio offerto per la notifica (comprensivo di eventuale CAN o CAD) (esclusa notifica a mezzo messo)"**.

A tale proposito alla luce dei seguenti dati:

- l'importo a base di gara per i servizi è pari a € 10.010.050,00 IVA esclusa;
- l'importo presunto della convenzione, incluse spese postali ed IVA esclusa è pari a € 26.685.250,00;
- infine è dichiarato un volume medio di spedizione verbali anno pari a 660.000 ovvero pari a  $660.000 \times 3 = 1.980.000$  nel triennio.

sembra potersi desumere un importo a base di gara di **€ 8,42** come importo medio offerto per la notifica (ottenuto da € 26.685.250,00 - € 10.010.050,00 = € 16.675.200,00 / 1.980.000 = € 8,42).

**b)** Considerando, inoltre quanto da Voi indicato nel disciplinare, ovvero “non verranno accettate Offerte Economiche superiori al valore fissato come base di gara di ciascuna voce di prezzo / percentuali e come importo totale del lotto a base di gara, dove espressamente indicato”: **si chiede conferma che il citato l'importo di € 8,42 sia l'importo massimo indicabile in offerta.**

### **Risposta 3**

- a) Non deve essere presunto alcun costo a base di gara. Peraltro le spese postali comprendono anche le spedizioni ordinarie. Come riportato nel disciplinare di gara al paragrafo 6.3 *Modalità di attribuzione Punteggio Economico lotto 1* (nel campo note), il concorrente deve formulare l'offerta **tenendo conto del prezzo** attualmente praticato dal servizio postale per l'atto giudiziario e la CAN o la CAD e sulla base di una propria valutazione sull'andamento dei servizi in gara;
- b) l'espressione del disciplinare di gara: “non verranno accettate Offerte Economiche superiori al valore fissato come base di gara di ciascuna voce di prezzo/percentuali e come importo totale del lotto a base di gara, dove espressamente indicato” è evidente che i valori se fissati come base di gara non possono essere superati. La voce di prezzo importo medio offerto per la notifica, invece, deve essere indicata dal concorrente e costituisce autonomo elemento di attribuzione del punteggio previsto per l'offerta economica.

### **Domanda 4**

Considerato che sino a gennaio 2015 il recapito degli atti giudiziari è riservato a livello Nazionale in esclusiva (privativa) a Poste Italiane, quest'ultima sarà per definizione Fornitore Unico per gli atti non notificati tramite messi per tutti i partecipanti: è compatibile tale ruolo con quello di eventuale concorrente alla Gara in Oggetto.

### **Risposta 4**

La presente domanda di chiarimenti non attiene ad elementi della documentazione di gara.

### **Domanda 5**

#### **Disciplinare di gara Art. 6.1 Attribuzione del Punteggio Tecnico**

In merito ai punteggi relativi ai criteri della manutenzione correttiva ovvero:

- **Riduzione** dei tempi di intervento per la soluzione di problemi non bloccanti **(in ore) (R(max)i= giorni di massima riduzione).**
- Riduzione dei tempi di intervento per la soluzione di problemi bloccanti **(in ore) (R(max)i= giorni di massima riduzione)**

Si chiede conferma che:

- a)** il tempo di riduzione debba essere indicato in sede di progetto tecnico in ore;
- b)** lo stesso tempo, al fine di un calcolo corretto del punteggio, debba essere espresso in numeri interi non frazionabili maggiori e/o uguali ad 1.

In caso contrario si chiede cortesemente di indicare in quale unità di misura debba essere espressa la riduzione dei tempi di intervento.

### **Risposta 5**

L'unità di misura della riduzione per entrambi i requisiti è l'ora intera. Pertanto la riduzione deve essere espressa per **ora intera**.

### **Domanda 6**

#### **Richiesta dati**

Al fine di poter redigere congrua offerta tecnica/economica si chiede:

- a) quali siano i Comuni che hanno aderito alla precedente Convenzione** ed i relativi volumi in funzione delle voci da esprimere nell'offerta economica da presentare in sede di gara;
- b) quali siano i software gestionali** attualmente utilizzati dagli stessi Comandi;

**c) quali siano i Comuni che hanno espresso l'intenzione di aderire alla nuova Convenzione** e i relativi volumi in funzione delle voci da esprimere nell'offerta economica.

**Risposta 6**

- a) alla precedente convenzione hanno aderito complessivamente 35 comuni di grandi, media e piccola dimensioni.
- b) Quest'Agenzia non conosce i software utilizzati dagli Enti che potrebbero aderire alla convenzione. Si fa presente che il fornitore della Convenzione precedente è il RTI composta da Poste Italiane e Sapidata.
- c) L'Agenzia opera come centrale di committenza e stipula convenzioni alle quali possono aderire gli enti previsti dalla legge regionale 11/2004. Le Amministrazioni comunali sono tenute in base al D.L. 95/2012 ad utilizzare le convenzioni e se operano autonomamente sono tenute ad utilizzare i parametri qualità-prezzo delle medesime convenzioni.

**Domanda 7**

**Richiesta dati volumi**

Nell'“*Allegato 3 Modulo Offerta Economica\_lotto1*” è prevista la *Stampa anche di atti non giudiziari per un numero atti pari a 3.867.000 per la durata dell'intero ODF.*

Al fine di poter redigere congrua offerta tecnica/economica si chiede di conoscere **le tipologie di atti ed i rispettivi volumi che concorrono a determinare tale quantità.**

**Risposta 7**

Le tipologie di atti interessati dalla stampa sono tutti quelli oggetto di data entry (preavvisi, verbali contestati, violazioni al CdS accertate mediante l'utilizzo di apparati elettronici, come: autovelox, accessi ztl .....). Si precisa che i Comandi stampano circa il 99% degli atti inseriti.

**Domanda 8**

**Bando di gara: Modalità di apertura delle offerte**

In merito alle persone ammesse all'apertura delle offerte si chiede se per “mandato di rappresentanza” si può intendere anche **l'espressa delega** debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della società partecipante.

**Risposta 8**

Per la presenza alla seduta pubblica è valida anche **l'espressa delega** debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della società partecipante.

**Domanda 9**

**Raggruppamenti Temporanei di Imprese**

a) Il Disciplinare di gara all'art. 3 (pagg. 7 e 8) riporta:

“In caso di R.T.I. e Consorzi Ordinari:

3. dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dall'impresa mandataria e dall'impresa/e mandante/i (art. 37, comma 4, D.Lgs n.163/2006 e s.m.),fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che ciascuna impresa aderente al R.T.I. o Consorzio ordinario dovrà effettuare **parte delle prestazioni/servizi comprese nel lotto;**”

a) Si chiede conferma che nella citata dichiarazione la/e mandante/i possano indicare solo parte dei servizi/prestazioni oggetto di gara, ferma restando la quota maggioritaria della Mandataria.

b) si chiede se, in caso di RTI, la dichiarazione d'impegno di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. debba essere presente anche nell'Offerta economica oppure è sufficiente che tale impegno sia inserito nella sola Busta A (documentazione amministrativa).

**Risposta 9**

- a) Si conferma che la/e mandante/i possano indicare solo la propria parte dei servizi/prestazioni oggetto di gara;
- b) è sufficiente che tale impegno sia inserito nella sola Busta A (documentazione amministrativa).

**Domanda 10**

**Avvalimento**

Si chiede se è ammesso l'avvalimento interno tra le società facenti parte dell'RTI.

### **Risposta 10**

E' ammesso l'avvallimento tra le società facenti parte dell'RTI, purchè l'avvallante abbia i requisiti sufficienti per sé e per l'avvallato e venga rispettato quanto riportato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.

### **Domanda 11**

#### **Subappalto**

Si chiede se, per adempiere a quanto richiesto all'art. 13 (pag. 29) del disciplinare, sia sufficiente che il subappaltatore presenti il modello "Schema dichiarazioni ditta subappaltatrice" debitamente compilato e sottoscritto, presente sul vostro sito nella sezione Bandi e Avvisi – Subappalti e Sub affidamenti, allegando gli eventuali certificati richiesti (es. visura camerale). In caso diverso si chiede di indicare quale documentazione ulteriore dovrà essere presentata.

### **Risposta 11**

In questa fase il concorrente dovrà solo esprimere l'intenzioni di ricorrere al subappalto, nella misura prevista per legge, indicando le attività da subappaltare.

### **Domanda 12**

#### **Documentazione amministrativa**

L'Allegato 1 – Schema di Dichiarazioni "Busta A" punto 33.1 riporta una tabella dove va spuntata la casella "possiede iscrizione" oppure "non possiede iscrizione": si chiede di indicare a **quale iscrizione si faccia riferimento.**

### **Risposta 12**

Si tratta della certificazione ISO 9001:2008 o equivalente, in corso di validità;

### **Domanda 13**

#### **Cauzione provvisoria**

Si chiede conferma che l'importo della cauzione provvisoria, già ridotta ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., sia – in effetti - pari ad € 100.100,50.

### **Risposta 13**

Il disciplinare al paragrafo 7 fissa la cauzione provvisoria nell'aliquota pari all'1% dell'importo posto a base d'asta, per ogni singolo Lotto. Di seguito lo stesso paragrafo recita: *"Si precisa che: l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le Ditte Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità..."*. Pertanto il possesso di tale certificazione consente la riduzione della cauzione fissata al 1% del 50%.

### **Domanda 14**

#### **Cauzione Definitiva**

In riferimento a quanto indicato all'art. 17 c. 1 dello schema di convenzione, si chiede se sia prevista la presentazione di un'unica cauzione definitiva in sede di stipulazione della citata Convenzione con l'Agenzia oppure se debbano essere fornite singole garanzie da presentare al perfezionamento di ogni singolo ordine di fornitura, di importo adeguato al valore dell'ordine di fornitura.

### **Risposta 14**

È prevista un'unica cauzione definitiva in sede di stipula della Convenzione a favore dell'Agenzia.

### **Domanda 15**

#### **Iscrizione alla CCIAA**

Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, l'iscrizione alla CCIAA della società possa essere riferita alle attività che svolgerà all'interno del raggruppamento.

### **Risposta 15**

In caso di partecipazione in RTI, l'iscrizione alla CCIAA della società è riferita alle attività che svolgerà all'interno del raggruppamento.

### **Domanda 16**

All'art. 6:3 del Disciplinare di gara "Modalità di attribuzione Punteggio Economico lotto 1", in riferimento alla formula di attribuzione del punteggio economico si chiede di precisare i seguenti aspetti:

- il coefficiente Ci del concorrente iesimo deve essere calcolato in relazione al ribasso percentuale o assoluto?
- il coefficiente Ci del concorrente iesimo deve essere calcolato rispetto ad ogni voce di prezzo posta a base d'asta oppure in funzione del ribasso totale per singola voce (prezzo servizi, importo medio della notifica)?
- Il ribasso è da considerarsi rispetto al prezzo unitario o da moltiplicare per i volumi stimati? una volta calcolato il coefficiente Ci come si determina il punteggio economico del concorrente

#### **Risposta 16**

- Di norma il ribasso viene calcolato in valore assoluto, tuttavia l'utilizzo del valore assoluto o del ribasso percentuale non cambia il risultato.
- Il coefficiente Ci viene calcolato rispetto:
  1. all'importo totale dei servizi offerti;
  2. al prezzo offerto per importo medio offerto per la notifica;per ottenere il punteggio d'assegnare per i servizi offerti e quello per la notifica. La sommatoria dei due punteggi totalizza il punteggio per l'offerta economica.
- Il concorrente deve fornire un prezzo finito per ogni voce di prezzo, che sarà moltiplicato per i volumi in gara, laddove indicato.
- Una volta calcolato Ci il punteggio del concorrente iesimo si determina moltiplicando Ci per il punteggio massimo previsto (rispettivamente, 30 e 10)

#### **Domanda 17**

E' consentito produrre una cauzione definitiva per ogni singolo lotto a cui si partecipa?

#### **Risposta 17**

Per **ogni singolo lotto cui si partecipa** si deve produrre cauzione provvisoria come richiesto al paragrafo 7 "CAUZIONE PROVVISORIA": del disciplinare di gara: *"Nel caso di partecipazione ai due Lotti, la Ditta concorrente presterà distinte cauzioni provvisorie, relativamente a ciascun Lotto, pari agli importi sopra indicati, ovvero un'unica cauzione cumulativa, purchè nella medesima siano elencati specificatamente i Lotti cui si partecipa ed i relativi importi."*

Si deve produrre **cauzione definitiva**, nei modi sopra definiti nel caso di eventuale aggiudicazione di più lotti con stipula di un'unica convenzione.

#### **Domanda 18**

Al punto 1 ex art.17 dello schema di convenzione (Allegato7), si stabilisce che il fornitore costituirà una cauzione definitiva in favore dell' Agenzia, di importo pari al x% del valore di fornitura.

Si chiede se tale incognita sia da interpretarsi nel 10% del valore del contratto indicato a pag 4/31 del disciplinare di gara e *comunque (salva la dimidiazione per le imprese munite del certificato di qualità)* alla percentuale risultante dal calcolo di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs.163/2006 smi,

#### **Risposta 18**

Si conferma l'interpretazione.

#### **Domanda 19**

Il punto 2 del precitato art 17 dispone che: *"La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti"*.

In merito si chiede quale durata temporale dovrà prevedere il documento di garanzia: se quello della durata inerente la convenzione con Intercenter e quindi biennale con eventuale maggiorazione del 1/5 d'obbligo ovvero l'eventuale durata del contratto (*ordinativo di fornitura*) che si stipulerà con il Comune acquirente del servizio, ma al momento non conosciuta né conoscibile? Oppure, aspetto,

probabile, la durata della cauzione definitiva dovrà essere prevista fino al 31/21/2016.

#### **Risposta 19**

La durata della cauzione definitiva è prevista dalla stipula della convenzione fino al 31/12/2016.

#### **Domanda 20**

Il punto 3 dell'articolo 17 in argomento recita: *'La cauzione definitiva si intende **estesa a tutti gli accessori del debito principale**, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto'*.

Tale previsione, nella parte in cui riferisce l'estensione della polizza dei non meglio precisati *accessori del debito principale*", risulta invero di difficile interpretazione ed ha destato perplessità nelle compagnie assicurative interpellate dalla scrivente.

Al riguardo nel chiedere che codesta rispettabile amministrazione voglia comunque fornire i chiarimenti del caso, si prega di voler confermare, fin d'ora, che tale estensione agli **"accessori del debito principale"**, non comporta incrementi del massimale di garanzia rispetto al quantum stabilito ex lege (Art. 113/1 del D.Lgs. 163/2006 smi). Tanto più se si considera che, diversamente opinando, la clausola del disciplinare in esame risulterebbe viziata da indeterminatezza, impedendo al garante di definire il valore economico del rischio garantito.

#### **Risposta 20**

L'estensione della garanzia, agli accessori del debito principale è previsto dall'art. 1942 del Codice Civile e non comporta incrementi del massimale di garanzia che è calcolato sulla base dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 smi.

#### **Domanda 21**

A pag- 23 del disciplinare di gara, punto 7 rubricato "Cauzione provvisoria", sesto cpv., si dispone che la garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del DPR. 115/2004.

Sul punto specifico assume indubbio rilievo la disciplina contenuta nella legge 24 dicembre 2007 n. 144, art. 1, ove ai commi 124, 125, 126, 127, è espressamente prevista la possibilità per gli intermediari finanziari di prestare garanzie a favore dello Stato sulla base della semplice iscrizione nell'art. 106 del T.U., posto che tutte queste quattro norme richiamano l'iscrizione negli artt. 106 e 107 come requisito alternativo e non cumulativo.

Il TAR PIEMONTE, sez. II, con sentenza 11 febbraio 2011 n. 149 ha stabilito che: *"E' illegittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione (nella specie si trattava dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ritiene non accettabile una cauzione prestata mediante fideiussione di una società iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 • T.V. delle leggi in materia bancaria e creditizia, ritenendo erroneamente che possono accettarsi fideiussioni degli intermediari finanziari soltanto se iscritti nell'elenco dell'art. 107 del D.lgs. 30 settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici"*.

In buona sostanza ha precisato l'organo di prime cure, che gli intermediari finanziari, già abilitati al rilascio di fideiussioni in forza del decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994, sono, in adozione della normativa vigente, legittimati alla medesima attività, sulla base soltanto dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U. bancario -ai sensi degli artt. 3, 7 e 10 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29.

Inoltre, in merito alla produzione da parte dei succitati Intermediari Finanziari dell'autorizzazione da parte del MEF, ex DPR. 115/2004, si rammenta che dal 2 ottobre 2012 per alcune norme, 17 ottobre per altre, in virtù dell'entrata in vigore ("Gazzetta Ufficiale" n. 230/2012) del Decreto legislativo n.169, del 19 settembre 2012, sono state aggiornate le norme sui soggetti che operano nel settore finanziario, contenute nel Titolo V del Testo unico bancario (Tub), e le norme sull'informativa da rendere al consumatore, stabilendo che i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non soggiacciono al rispetto di alcun obbligo, che grava invece in capo al finanziatore. In buona sostanza l'intervento de quo modifica, tra l'altro il codice dei contratti pubblici eliminando la necessità dell'autorizzazione del MEF per il rilascio di fideiussioni ad opera degli intermediari finanziari iscritti nell'albo

(articolo 106 Tub).

Quanto sopra premesso si chiede:

1. Sono ammesse cauzioni provvisorie prestate anche dagli intermediari finanziari dei cui all' art: 106 TUB?.
2. I precitati Intermediari ex 106 e 107 TUB, avendo reso l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione del contratto da parte del contraente, sono abilitati, quindi, a produrre tale cauzione definitiva anche in carenza di espressa previsione da parte del regolamento di gara?
3. In aderenza ai precetti contenuti del D,Lgs.169/2012) sopra detto, la relativa autorizzazione MEF, può ritenersi non richiesta e quindi in esenzione dalla relativa produzione in gara unitamente al documento fideiussorio?

**Risposta 21**

1. Sì, sono ammesse, come previsto dal comma 3 dell'art. 75 d.lgs 163/2006 come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 169/2012.
2. L'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 prevede che la cauzione definitiva possa essere prestata dai medesimi soggetti che rilasciano la cauzione provvisoria.
3. Si conferma quanto da voi dichiarato.